

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140)  
(GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017)  
Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2017

ART. 1

-OMISSIS -

Comma 165

Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

-OMISSIS -